

RISCOSSIONE

La definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo

di Enrico Ferra

Le nuove disposizioni in materia di **definizione agevolata dei carichi pendenti** con Equitalia hanno sicuramente il pregio di preservare gli interessi dell'Erario, facendo salve le caratteristiche essenziali di indisponibilità e irrinunciabilità della pretesa tributaria.

Non si può, d'altra parte, non essere scettici in merito all'efficacia delle nuove norme, che limitano **l'agevolazione ad alcune tipologie di interessi** e la subordinano al pagamento dell'intero "carico" (imposte, sanzioni ed aggi di riscossione) in un'**unica soluzione** entro il **28 febbraio 2014**. Ciò risulta, peraltro, in apparente contrasto con le intenzioni del **Decreto del Fare**, che ha consentito l'allungamento dei piani di rateazione da 72 a 120 rate in caso di comprovata difficoltà economica del contribuente.

Nello specifico, i **commi 618 – 624 della Legge di Stabilità** consentono ai debitori di estinguere i carichi inclusi nei ruoli "emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013" con il **pagamento**:

- dell'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero quello residuo (in caso di rateazioni in corso), con **esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo** di cui all'art. 20 del D.P.R. 602/1973, nonché degli **interessi di mora** previsti dall'art. 30 del medesimo decreto;
- delle **somme dovute a titolo di remunerazione** prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 112/1999 (ossia, in particolare, l'aggio dovuto all'agente della riscossione).

Per poter procedere alla definizione "agevolata" delle pendenze, anche relative ad eventuali avvisi di accertamento esecutivi, occorre quindi che i debitori versino in **un'unica soluzione** le somme dovute **entro il 28 febbraio 2014** e, a seguito del versamento, gli agenti della riscossione provvederanno ad informare gli stessi, **entro il 30 giugno 2014**, dell'avvenuta estinzione del debito.

Dopo l'emanazione delle nuove norme, Equitalia, con un [comunicato stampa del 23 gennaio 2014](#), ha inteso delimitare il perimetro applicativo del mini-condono e fornire alcuni chiarimenti in merito. Chiarisce, in particolare, che rientrano nell'agevolazione "per esempio" le entrate erariali come l'Irpef e l'Iva e, **limitatamente agli interessi di mora**, anche le entrate non erariali, come il **bollo dell'auto** e le **multe per le violazioni del codice della strada**.

Il comunicato stampa ha suscitato però diverse critiche fin da subito, poiché, nel tracciare l'ambito di applicazione della sanatoria, ha confermato l'esclusione delle somme dovute per **effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti e dei tributi locali non affidati a Equitalia**, ma, soprattutto, ha interpretato restrittivamente la locuzione *“uffici statali”*, andando ad escludere di conseguenza i **contributi richiesti dagli enti previdenziali e assistenziali (Inps, Inail)** e a rendere ancor meno interessante l'adesione da parte dei contribuenti.

Un ulteriore aspetto di rilievo contenuto nel documento è il riferimento esplicito all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, norma che consente alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare, **prima di effettuare il pagamento di crediti di valore superiore a 10.000 euro**, eventuali inadempimenti del beneficiario rispetto ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento degli stessi.

A tal riguardo, Equitalia fa presente che, “in forza” dell'art. 48-bis, prenderà contatto con i debitori/beneficiari di somme superiori a 10.000 euro invitandoli a **valutare i presupposti per aderire alla definizione agevolata** in modo da coordinare l'attività di riscossione con quella di pagamento dei crediti ai beneficiari.